

Decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 2013²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo del 4 giugno 2012³ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il Consiglio federale può stipulare convenzioni relative all'istituzione di centri comuni per lo scambio d'informazioni e per l'assistenza delle autorità preposte alla sicurezza conformemente all'articolo 32 dell'Accordo.

Art. 3

La legge federale del 7 ottobre 1994⁴ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione è modificata come segue:

Titolo

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

Ingresso

visti gli articoli 57 capoverso 2, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale⁵,

¹ RS 101

² FF 2013 663

³ RS ...; FF 2013 697

⁴ RS 360

⁵ RS 101

Art. 1, rubrica

Uffici centrali

Art. 6a Centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati

¹ La Confederazione può partecipare all'istituzione di centri comuni di cooperazione di polizia e doganale situati sul territorio di una delle Parti contraenti in prossimità della frontiera comune.

² Coordina la gestione e l'esercizio della parte svizzera di tali centri.

³ Il Consiglio federale può convenire con i Cantoni l'organizzazione comune dei centri, l'esecuzione dei compiti e le modalità di finanziamento.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 3.